



COMUNE DI PARTINICO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA
N° 193 del 09.03.2020**

OGGETTO: revoca determinazioni reg. gen. n. 1330 del 06/12/2019, n.1409 del 19/12/2019 e n. 04 del 08/01/2020 e annullamento procedura di gara per l'affidamento del servizio di fornitura di personale e generi alimentari per la gestione dell'asilo nido di via Ungaretti" CIG 811339160E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la Determinazione Sindacale n. 3 dell'11 Gennaio 2019 con la quale l'ing. Lo Grande Nunzio è stato nominato Responsabile del settore n. 2 – Servizi alla comunità e alla persona;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 69 del 27/11/2019 di nomina della Dott.ssa Marinella Rescica, quale Sostituto del Responsabile del Settore Servizi alla Comunità e alla Persona”;

VISTA la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

RITENUTA la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale;

DETERMINA

di **APPROVARE** la superiore proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, motivazioni ed il disposto, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.



Il Sostituto del Responsabile del Settore
D.ssa Marinella Rescica

Marinella Rescica



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore 2 : SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N° 59 DEL 09-03-2020

OGGETTO: Revoca determinazioni reg. gen. n. 1330 del 06/12/2019, n.1409 del 19/12/2019 e n. 04 del 08/01/2020 e annullamento procedura di gara per l'affidamento del servizio di fornitura di personale e generi alimentari per la gestione dell'asilo nido di via Ungaretti" CIG 811339160E

Il proponente Gaglio Agata

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto, di interesse in relazione al presente atto,

PREMESSO che con la determinazione reg. gen. n. 1330 del 06/12/2019 "Determina a contrattare per il servizio di fornitura di personale e generi alimentari per la gestione dell'asilo nido di via Ungaretti", e successive determinazioni n.1409 del 19/12/2019 e n. 04 del 08/01/2020 sono stati approvati i documenti (bando, disciplinare e capitolato) per avviare la procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di fornitura di personale e generi alimentari per la gestione dell'asilo nido di via Ungaretti - CIG 811339160E - codice Identificativo Gara Telematica portale "Tuttogare" n. 1449;

Considerato che in data 04 febbraio 2020 alle ore 10,00 nell'ufficio della C.U.G. dell'Ente, è stata avviata la prima fase dell'accettazione, verifica e correttezza dei plichi pervenuti sulla piattaforma entro il termine stabilito dal bando, e l'unica offerta pervenuta è stata ammessa alla fase successiva di prosecuzione delle operazioni di gara, cioè la valutazione dell'offerta tecnica ed economica che spetta alla Commissione Giudicatrice nominata dall'UREGA;

- **che** in data 05 febbraio con prot. gen.n. 2547 è stato richiesto all'UREGA (PA), il sorteggio di una Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto;

- **che** in data 17 febbraio 2020 l'UREGA, comunicava a questo Ente la nomina della Commissione Giudicatrice;

- **che** con nota prot.n. 4134 del 26/02/2020, l'ufficio CUG ha richiesto una convocazione per il 04 marzo 2020, ma la commissione ha comunicato l'indisponibilità per la data richiesta e pertanto la convocazione della predetta Commissione con nota prot. n. 4213 del 27/02/2020, è stata concordata per giorno 11/03/2020;

Ritenuto opportuno, in data 04 Marzo, contattare telefonicamente i genitori dei minori per comunicare dell'imminente apertura dell'asilo nido comunale, che risultavano inseriti nell'elenco (circa 40 utenti) avendo fatto richiesta a seguito dell'avviso di iscrizione all'asilo nido per l'anno 2019/20 pubblicato nel mese di aprile 2019 con prot. n.83/SCP;

Preso atto delle poche conferme e delle numerose risposte di rifiuto da parte dei genitori interessati a portare il proprio figlio presso la struttura comunale;

Sentito, il Segretario Comunale si è ritenuto necessario pubblicare subito un avviso per ottenere conferme e/o rifiuti in via ufficiale da parte dei genitori interessati giacché gli interessati erano stati già contattati telefonicamente e sarebbero stati ricontattati;

Considerato altresì, che all'avviso di che trattasi si è data la massima diffusione, tramite pubblicazione sul sito e all'albo pretorio dell'Ente oltre che per mezzo delle TV locali (nota prot.gen. n. 4789 del 04/03/2020);

Accertato che venerdì 6 marzo, data di scadenza dell'avviso, sono pervenute n. 4 richieste/conferme di disponibilità da parte di utenti a portare il proprio minore presso l'asilo nido comunale (prot.gen. n.4996, n. 4995, n.4998 e n. 5072) e n. 1 nuova richiesta di iscrizione;

Tenuto conto che la Commissione Giudicatrice nominata dall'UREGA non si è ancora insediata ed è imminente la prosecuzione della procedura di gara con convocazione prevista per mercoledì giorno 11/03/2020;

Tenuto conto che questo Ente, quindi, non ha ancora provveduto alla verifica dell'offerta tecnica ed economica e quindi all'aggiudicazione del servizio di che trattasi e pertanto non dovrà procedere ad alcun indennizzo nei confronti della ditta concorrente;

Atteso che nel capitolato speciale di gara non è prevista la riduzione dell'importo del servizio oggetto di gara, in funzione del numero degli utenti e dei giorni per cui espletare il servizio;

Considerato che l'adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla Stazione Appaltante, da esplicarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;

Dato atto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (CdS – Sez. VI – Sent. 6 maggio 2013, n. 2418) ha ribadito che : “L'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo e che pertanto , per giurisprudenza consolidata, è legittimo il provvedimento con il quale una stazione appaltante procede in autotutela alla revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale e ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso, dopo averne individuato i presupposti);

Visto il parere di precontenzioso dell'ANAC n. 400 – Delibera n. 400 del 05 aprile 2017;

Verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990 modificato dalla L.164/2014, il c.d. *ius poenitendi* ,che stabilisce che la revoca del provvedimento per mutamento della situazione di fatto può essere disposta solo quando non sia prevedibile al momento dell'adozione dell'atto amministrativo;

Ritenuto:

- **che** il costo dell'affidamento del servizio de quo contrasta con i principi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa (consacrato dall'art. 97 della Costituzione);

-**che** con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 10/10/2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Partinico ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 267/2000;

- **che** con deliberazione di C.C. n. 68 del 21/10/2019 è stata approvata l'Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2017/2021 e di quanto previsto dall'art. 250 c.1 del TUEL;

Preso atto che non sussistono più i presupposti che erano alla base della stesura delle determinazioni succitate a contrarre per l'affidamento del servizio di fornitura di personale e generi alimentari per la gestione dell'asilo nido di via Ungaretti”;

Tenuto conto del mutamento di fatto avvenuto nel numero di conferme delle richieste di iscrizioni di minori;

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto alla revoca delle determinazioni in oggetto e di tutta la documentazione approvata in esse, oltre all'annullamento in autotutela della procedura di gara per l'affidamento del servizio di fornitura di personale e generi alimentari per la gestione dell'asilo nido di via Ungaretti fino a giugno 2020;

Visti:

- la Legge n. 241/90 e ss.mm. ii., nello specifico l'art. 21 commi quinquies e la L.164/2014;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile di Settore

PROPONE

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente trascritte e confermate:

1. di **Revocare**, ai sensi dell'art. 21 quinquies, della L. n. 241/1990 modificata dalla L. 164/2014 in sede di autotutela, le determinazioni dirigenziali reg. gen. n. 1330 del 06/12/2019, n.1409 del 19/12/2019 e n. 04 del 08/01/2020 e di annullare tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere, di annullare le fasi della procedura di gara per l'affidamento del servizio di fornitura di personale e generi alimentari per la gestione dell'asilo nido di via Ungaretti" CIG 811339160E – codice Identificativo Gara Telematica portale "Tuttogare" n. 1449;
- 1) di **Prendere Atto** del mutamento di fatto avvenuto in netta diminuzione del numero di conferme di iscrizioni dei minori e quindi che il costo dell'affidamento del servizio de quo contrasta con i principi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa;
- 2) di **Annullare** il sub impegno per la somma complessiva di € 2.100,00 al capitolo 289 del bilancio 2019 di cui al punto 6 della det. reg. gen. n. 1330 del 06/12/2019, det. di settore n. 359 del 22/11/2019
- 3) di **Dare atto che** non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti della ditta concorrente in quanto l'annullamento in autotutela della gara in oggetto, interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;
- 4) di **Disporre** la comunicazione dell'avvenuto annullamento ala ditta concorrente mediante PEC e le relative pubblicazioni previste dalle norme di Legge;
- 5) di **Dare Mandato** al 1° settore – 1° servizio - Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento :
 - per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/Pubblicità notizia" – sottovoce Determinazioni dirigenziali;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente " Atti Amministrativi";


Rende noto

Che la struttura competente è il settore 2 - Servizi alla Comunità e alla Persona;

Che il responsabile del procedimento è il RUP Gaglio Agata;

Che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Partinico li

Il proponente


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al N.

Partinico, li _____

Il responsabile della pubblicazione online
